

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1420

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FOLLONI, CASTELLANI, DOPPIO,
DELFINO, COSTA, PERLINGIERI, BORGIA, PINTO, ZANOLETTI
e ZECCHINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1995

Riforma della scuola secondaria superiore e prolungamento
dell'obbligo scolastico

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma della scuola secondaria rappresenta il grande appuntamento, finora mancato, della nostra politica scolastica.

Per questo anche nell'attuale legislatura, pur così pressata da urgenze politiche, è necessario non lasciar cadere tale problema.

Il presente disegno di legge raccoglie e ripropone le linee essenziali delle proposte relative alla riforma del segmento secondario dell'istituzione elaborate negli ultimi mesi della scorsa legislatura; queste linee sono caratterizzate da alcune scelte maturate nel più che ventennale dibattito che ci sta alle spalle e da altre scelte emerse nel dibattito sulla riforma del sistema amministrativo-gestionale della scuola e che solo nell'ultimo scorcio della precedente legislatura sono confluite nel tema della riforma della scuola secondaria. Sono linee, almeno in parte, innovative del contesto tradizionale in cui si è posto il problema della riforma della scuola secondaria, ma rappresentano ormai una parte significativa di un quadro consolidato di riflessione e di proposta per lo sviluppo della scuola italiana; inoltre hanno permesso di affrontare più agevolmente alcuni problemi nodali per la riforma della scuola secondaria, la cui soluzione rappresenta una *condicio sine qua non* perchè tale riforma possa diventare effettiva.

Le linee ereditate dal dibattito e dal confronto degli anni precedenti possono essere così identificate: l'unitarietà, ma non l'unicità, della scuola secondaria; l'orientatività come caratteristica in qualche modo intrinseca alla scuola dell'adolescente; la necessità di un rapporto con la dimensione della professionalità, o quanto meno della pre-professionalità. Vengono quindi confermate le scelte relative all'innalzamento dell'ob-

bligo dell'istruzione al sedicesimo anno; il riconoscimento del sistema della formazione professionale come risorsa soprattutto in vista di un più efficace impegno contro la dispersione scolastica; l'allargamento dell'orizzonte entro cui collocare il compito complessivo del segmento secondario della scuola.

Ad uno sguardo d'insieme il sistema delineato nel disegno di legge che si presenti appare in larga misura caratterizzato da flessibilità e capacità di articolarsi al suo interno e nei rapporti con il contesto sociale, culturale, economico ed istituzionale in cui la scuola secondaria nel suo complesso ed ogni singolo istituto in particolare si collocano. Per questo i tre elementi «nuovi» introdotti nel disegno di legge: l'autonomia dell'istituto, la forma degli accordi di programma, la proposta di costituire un sistema nazionale di verifica e di valutazione, appaiono elementi necessari per sostenere il quadro istituzionale delineato per la nuova scuola secondaria. Si deve subito aggiungere che, per pervenire ad una compiuta ed effettiva operatività, questi tre elementi dovranno al più presto essere inseriti in una riforma complessiva del sistema scolastico la quale innanzi tutto riordini l'amministrazione secondo il principio dell'autonomia e quindi: in primo luogo, distingua i compiti relativi alla definizione del contesto normativo da quelli relativi alla programmazione, alla gestione, alla valutazione e alla verifica; in secondo luogo, identifichi le diverse responsabilità e i differenti soggetti che di ciascun compito dovranno assumersi l'onere.

Osservando il problema da un punto di vista sintetico si può affermare che intervenire sul segmento secondario del sistema scolastico significa dare una risposta al pro-

blema del rapporto tra i suoi compiti formativi e quelli abilitativo-professionalizzanti, in ragione di tre variabili, nessuna delle quali può essere esclusa dal gioco. Le variabili sono: le aspettative delle famiglie e, accanto ad esse, gli interessi dei giovani; i bisogni del sistema sociale e della produzione; alcuni obiettivi formativi generali che appare doveroso tutelare o promuovere. Prendendo contemporaneamente in considerazione gli obiettivi propri di ogni riforma scolastica: la definizione delle nuove regole dell'organizzazione, l'orientamento pedagogico del sistema, la identificazione delle risorse a disposizione, l'insieme delle scelte contenute nel disegno di legge appare compiuto in modo sufficientemente coerente, tale da garantire un miglioramento della efficacia e della efficienza del sistema proposto rispetto a quello attuale. È in realtà ovvio che alcune delle scelte fatte dovranno essere sottoposte a revisione contestualmente all'avviarsi del sistema di autonomia.

Senza ripercorrere pedantemente tutto l'articolato, sembra opportuno sottolineare alcuni passaggi particolarmente significativi in quanto si inseriscono su aspetti problematici o di particolare rilevanza.

All'articolo 2 vengono delineati i possibili oggetti degli accordi tra i soggetti istituzionali: Stato, regione, enti locali. L'impegnativa novità rappresentata dagli accordi di programma richiederà la precisazione delle procedure previste, anche in ragione del compimento di un quadro legislativo fondato sul principio dell'autonomia.

Un problema analogo si pone riguardo a quanto previsto all'articolo 3, in cui la distinzione delle competenze tra consiglio di istituto e collegio dei docenti risente dell'inevitabile riferimento all'attuale normativa degli organi collegiali, per giudizio unanime, da rivedere alla luce di una concezione non solo finanziaria dell'autonomia da attribuire ai singoli istituti.

Più articolata è la riflessione che viene sollecitata dall'articolo 4. Il comma 1, infatti, prevede l'istituzione del «servizio per la realizzazione del sistema nazionale di verifica e valutazione». Correttamente, e fuori

da ogni illusione di facili scorciatoie, con tale espressione si vuole indicare che con l'approvazione del disegno di legge avrà inizio un itinerario al cui termine si vedrà la costituzione di uno strumento adeguato a fornire le informazioni necessarie a compiere le scelte relative al governo del sistema scolastico. Infatti interpretare in modo adeguato alle esigenze attuali il tema della verifica e della valutazione di un sistema complesso come quello scolastico significa mettere in atto uno strumento operativo estremamente sofisticato per il controllo della qualità di un servizio che coinvolge larghissima parte della società italiana.

È opportuno sottolineare alcuni aspetti significativi del disegno di legge e fra questi in primo luogo il grado di flessibilità introdotto negli orari, nei programmi e nei curricula. Ciò comporta non solo la possibilità, sia pure entro limiti definiti, di delineare un profilo specifico del piano di studio dell'istituto, ma anche, qualora vengano riconosciute presenti determinate condizioni, la possibilità di intervenire con progetti mirati, particolarmente in rapporto a situazioni di marginalità scolastica.

In questo contesto assumono una particolare importanza i progetti mirati per il potenziamento dell'offerta formativa che permettono di valorizzare le risorse formative presenti sul territorio, tra cui fondamentali quelle espresse dal sistema della formazione professionale, consentendo così di impostare interventi aperti anche alla dimensione della formazione permanente.

In questa prospettiva vanno colte le indicazioni riportate all'articolo 11, relative alla esigenza di fornire occasioni formative di livello secondario anche in presenza di significative interruzioni del percorso degli studi da parte di giovani e adolescenti.

Analogamente, si collocano i corsi postsecondari di perfezionamento previsti dall'articolo 13.

Gli articoli 14 e 15 contengono disposizioni volte a tutelare le istituzioni scolastiche ad ordinamento speciale, a salvaguar-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dare le attribuzioni delle provincie autonome di Trento e di Bolzano nel settore scolastico e formativo.

Infine gli articoli 16 e 17 rinviano a norme regolamentari l'attuazione della ri-

forma per i necessari adeguamenti delle competenze degli organi collegiali; inoltre contengono alcune norme transitorie e le disposizioni relative alla copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La scuola secondaria superiore ha il fine di promuovere lo sviluppo della personalità degli studenti attraverso un orientamento e una formazione culturale che consentano l'acquisizione di capacità autonome di apprendimento e di giudizio critico.

2. La scuola secondaria superiore favorisce altresì lo sviluppo delle capacità di interrelazione e l'acquisizione della piena consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla partecipazione alla vita democratica.

3. La scuola secondaria superiore promuove la realizzazione di pari opportunità culturali, educative, formative e professionali per uomini e donne.

4. La scuola secondaria superiore promuove altresì la realizzazione di pari opportunità in relazione alle differenze di religione, di etnia, di condizione sociale ed economica.

5. Per realizzare le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e per agevolare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, la scuola secondaria superiore è finalizzata:

a) all'affinamento del metodo di studio e al consolidamento e all'approfondimento di conoscenze culturali umanistiche e scientifiche basilari;

b) all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze;

c) all'acquisizione di prime conoscenze nelle grandi aree di professionalità e di ricerca;

d) alla promozione delle capacità di orientamento, alla responsabilizzazione dello studente rispetto alle scelte scolastiche e professionali ed al rafforzamento delle motivazioni;

e) ad una formazione culturale scientificamente fondata, che favorisca in modo coerente sia il proseguimento negli studi sia l'inserimento nel mondo del lavoro;

f) contribuisce alla formazione continua degli adulti, in collaborazione con le azioni delle regioni, delle università e del sistema produttivo, attraverso corsi finalizzati all'acquisizione di titoli di studio e di crediti formativi e mediante altri interventi in materia.

Art. 2.

(Collaborazione tra soggetti istituzionali)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e risorse finanziarie, collaborano nel realizzare un'equilibrata distribuzione dell'offerta di istruzione secondaria superiore mediante accordi di programma volti a promuovere lo sviluppo qualitativo della scuola secondaria superiore. Gli accordi individuano:

a) una adeguata distribuzione degli indirizzi di studio;

b) le modalità di armonizzazione tra l'offerta di istruzione secondaria superiore e l'offerta di formazione professionale, anche post-secondaria;

c) le modalità di utilizzo anche di strutture e competenze professionali della scuola ai fini dell'attivazione dei corsi di cui alla presente legge;

d) i criteri e le modalità, anche sulla base di indicatori di qualità, per la verifica e la valutazione dei corsi di cui alla presente legge;

e) le modalità di utilizzo integrato delle risorse e di verifica della corrispondenza tra il sistema scolastico e formativo e la realtà socio-economica del territorio;

f) progetti mirati della presente legge di orientamento scolastico;

g) concrete azioni di prevenzione della dispersione scolastica e di supporto alla effettiva attuazione dell'obbligo di istruzione, anche mediante interventi volti a rimuovere i fattori di svantaggio sociale, economico e culturale;

h) i servizi necessari per l'attuazione del diritto allo studio e dell'integrazione scolastica;

i) le modalità di cooperazione e di collaborazione fra i diversi soggetti scolastici, formativi, istituzionali e sociali;

l) gli interventi programmati di edilizia scolastica e di ammodernamento delle strutture esistenti.

2. Agli accordi di programma di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per il Ministero della pubblica istruzione gli accordi di programma di interesse regionale sono promossi per il tramite dell'ufficio scolastico regionale; gli accordi di programma di interesse provinciale o sub-provinciale sono promossi dall'ufficio scolastico provinciale nel quadro degli accordi regionali. Gli uffici scolastici regionale e provinciale acquisiscono i pareri dei consigli scolastici distrettuali e provinciali per la elaborazione delle ipotesi di accordo.

4. In deroga all'articolo 27 della citata legge n. 142 del 1990, gli accordi di programma di interesse regionale sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione e dal presidente della regione e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 2^a serie speciale.

5. Le regioni nell'ambito delle proprie competenze disciplinano le modalità del raccordo regionale e provinciale permanente con la scuola.

Art. 3.

(Autonomia degli istituti di istruzione secondaria superiore)

1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore sono dotati di personalità giuridica e godono di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria, didattica e di ricerca.

2. Il consiglio di istituto stabilisce e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento, i criteri e le

modalità per la determinazione dei contributi a carico degli studenti e delle esenzioni, e approva il bilancio.

3. Il consiglio di istituto, nel rispetto della libertà d'insegnamento, su proposta del collegio dei docenti, delibera:

a) sulle modalità di organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche;

b) sul regolamento interno della scuola;

c) sull'adeguamento del piano curricolare degli studi e sulla sua eventuale variazione;

d) sugli interventi finalizzati all'orientamento e alla formazione;

e) sulle azioni di recupero, di sostegno e di valorizzazione degli studenti capaci e meritevoli nonchè su provvedimenti destinati all'attuazione del diritto allo studio;

f) sulle azioni positive contro la dispersione scolastica;

g) sull'istituzione di corsi di educazione permanente per adulti;

h) sui criteri generali relativi all'organizzazione ed effettuazione dei viaggi di istruzione e allo scambio di classi con scuole straniere nonchè su ogni altra iniziativa ritenuta idonea ad arricchire la formazione degli alunni.

4. Il consiglio di istituto elegge nel proprio seno la giunta esecutiva composta dal preside che la presiede, dal capo dei servizi amministrativi, che svolge funzioni di segretario della giunta stessa, a norma dell'articolo 5, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e da altri quattro membri, cui possono essere aggiunti, con voto consultivo, due componenti esterni con chiare competenze tecnico-professionali in rapporto ad esigenze specifiche delle istituzioni scolastiche. Ai componenti esterni non può essere corrisposto alcun compenso. La giunta, sulla base degli indirizzi generali approvati dal consiglio e sulla base delle deleghe ad essa attribuite ai sensi del comma 7, svolge la funzione di organo di amministrazione e assume tutte le deliberazioni relative alla gestione del patrimonio e all'uti-

lizzo delle risorse finanziarie disponibili, alla partecipazione dell'istituto alla realizzazione degli accordi di programma, all'approvazione di convenzioni con la regione, con altri istituti scolastici, con gli enti locali, con le istituzioni formative ed educative pubbliche e private presenti sul territorio, con enti e imprese pubbliche e private, anche ai fini dell'ampliamento e arricchimento del piano curricolare degli studi.

5. Il collegio dei docenti, nell'ambito delle competenze indicate al comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, e previa consultazione con il comitato degli studenti, di cui al comma 6, propone:

a) l'eventuale ampliamento del piano curricolare degli studi con progetti che non comportino una variazione dell'orario scolastico superiore alle tre ore settimanali e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

b) le modalità di strutturazione e attuazione delle attività di orientamento dei docenti;

c) la scelta delle aree complementari da attivare nel triennio nel rispetto degli obiettivi indicati dall'articolo 7;

d) la struttura dell'organizzazione didattica secondo modalità orarie e funzionali adeguate agli obiettivi didattici;

e) l'effettuazione nel triennio di esperienze all'interno di strutture culturali, produttive e di ricerca, garantendone la rispondenza agli obiettivi didattici.

6. Il comitato degli studenti, composto da due rappresentanti per ciascuna classe, esprime pareri e formula proposte direttamente al consiglio di istituto in relazione a:

- a)* i criteri di formazione delle classi;
- b)* i criteri di definizione degli orari;
- c)* le funzioni di cui al comma 5, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*.

7. Il consiglio di istituto disciplina con regolamento il proprio funzionamento e quello della giunta esecutiva. Nel regolamento può essere prevista la delega di poteri alla giunta esecutiva ed al preside in materie determinate.

8. Per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale, si applicano le disposizioni dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Ai bilanci degli istituti sono allegati i bilanci delle aziende o degli enti autonomi ad essi collegati.

9. In sede di contrattazione collettiva si provvede ad individuare i criteri di flessibilità dell'orario e delle modalità di prestazione del servizio del personale direttivo e docente, valorizzandone la professionalità, al fine di renderli funzionali all'attuazione della presente legge.

10. Le entrate degli istituti di istruzione secondaria superiore comprendono:

a) il contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo ordinario e perequativo;

b) le tasse scolastiche;

c) i contributi a carico degli studenti del triennio;

d) i proventi derivanti da convenzioni con gli enti locali e con terzi, anche per l'utilizzazione di strutture e di personale;

e) i contributi degli enti locali anche quelli per la eventuale manutenzione ordinaria degli stabili e per l'attuazione del diritto allo studio, secondo gli accordi di programma o apposite convenzioni;

f) finanziamenti per progetti mirati e attivati in base ai criteri fissati dagli accordi di programma di cui all'articolo 2;

g) finanziamenti per partecipazione a progetti comunitari;

h) donazioni, legati ed eredità;

i) i proventi derivanti da iniziative approvate dal consiglio di istituto da realizzare con la partecipazione volontaria delle componenti scolastiche.

11. In deroga alle vigenti disposizioni, l'accettazione di legati e donazioni di valore fino a lire cento milioni è soggetta alla sola autorizzazione del provveditore agli studi, previa acquisizione, per i beni mobili ed immobili, della valutazione dell'ufficio tecnico del comune in cui ha sede l'istituto o, in mancanza, dell'ufficio tecnico della provincia.

12. Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di legati si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di avviso ai successibili, di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive modificazioni.

13. Le donazioni in favore degli istituti di istruzione secondaria superiore sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente per un ammontare non superiore a lire due milioni, ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.

Art. 4.

(Efficacia qualitativa e quantitativa e servizio per la realizzazione del sistema nazionale di verifica e valutazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, da adottarsi previo parere delle competenti Commissioni parlamentari espresso in conformità ai rispettivi regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è istituito il servizio per la realizzazione del sistema nazionale di verifica e valutazione, cui sono attribuiti i compiti di:

a) verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi;

b) sottoporre a verifica la rispondenza dei piani di studio e dei programmi della scuola secondaria superiore alle trasformazioni sociali, culturali, scientifiche, produttive e professionali;

c) valutare l'efficacia dei processi formativi riferiti all'intero sistema scolastico nazionale nonchè alle singole unità scolastiche;

d) valutare l'efficacia dei programmi di prevenzione della dispersione scolastica e di recupero degli svantaggiati, nonchè l'efficacia degli interventi di orientamento e valorizzazione delle capacità degli studenti;

e) fornire dati comparativi con gli altri sistemi scolastici europei e individuare gli elementi che consentano di valutare la congruità degli sbocchi, anche al fine del reciproco riconoscimento dei diplomi.

2. Il servizio per la realizzazione del sistema nazionale di verifica e valutazione si articola a livello nazionale e periferico e si avvale degli strumenti del sistema informatico del Ministero della pubblica istruzione; può inoltre avvalersi della collaborazione dell'università e degli enti e istituti di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e dell'apporto del sistema produttivo.

3. Il Ministro della pubblica istruzione presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati delle attività di verifica e di valutazione di cui al presente articolo.

Art. 5.

(Piano straordinario di aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche sulla base delle valutazioni e delle verifiche di cui all'articolo 4 e nel rispetto dei protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali, predispose un piano straordinario di aggiornamento del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e le relative indicazioni finanziarie.

2. Il piano è finalizzato a sviluppare:

a) le competenze professionali necessarie per sostenere e sviluppare i progetti, i programmi e gli interventi previsti nella presente legge;

b) le capacità professionali funzionali alle esigenze di autonoma organizzazione delle istituzioni scolastiche e i rapporti con la realtà socio-economica di riferimento, anche attraverso iniziative di aggiornamento;

c) le capacità relazionali necessarie per instaurare un dialogo educativo con gli studenti per valorizzarne personalità, attitudini

e capacità e per promuovere interventi sia di prevenzione del disagio e dello svantaggio scolastico sia di riconoscimento dell'eccellenza.

3. Il piano provvede altresì alla riconversione ad altro insegnamento dei docenti in mobilità per soppressione della disciplina di titolarità o contrazione delle relative cattedre.

4. Gli uffici scolastici regionali, sulla base degli indirizzi formulati nel piano di cui al comma 1, predispongono i programmi regionali di aggiornamento avvalendosi anche della collaborazione con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE). All'attuazione di tali programmi si provvede ricorrendo anche a forme di collaborazione con università, istituzioni educative e formative pubbliche e private presenti sul territorio, associazioni professionali della scuola e utilizzando le risorse finanziarie annualmente previste nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione con eventuali integrazioni da parte delle autonomie locali.

5. I programmi di aggiornamento possono costituire oggetto degli accordi di programma di cui all'articolo 2.

Art. 6.

(Ordinamento della scuola secondaria superiore)

1. La scuola secondaria superiore ha durata quinquennale e si articola in licei, in istituti professionali e in istituti d'arte. Per ogni tipo di liceo e di istituto si prevedono uno o più indirizzi.

2. Le tipologie e gli indirizzi dei licei, degli istituti professionali e degli istituti d'arte si ispirano alle grandi aree tematiche di cui all'articolo 7, comma 3, e sono individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari espresso in conformità ai rispettivi regolamenti. Il Ministro si avvale a tal fine anche della collaborazione di esperti di progettazione scolastica

e di rappresentanze qualificate del mondo della ricerca, delle professioni, del terziario avanzato, delle attività produttive; per i relativi oneri si provvede a carico dei capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativi alle spese per studi e consulenze.

3. Gli istituti professionali e gli istituti d'arte offrono la possibilità di acquisire, al terzo anno, un diploma di scuola secondaria superiore di primo livello, che costituisce anche titolo utile per l'eventuale conseguimento di livelli di qualifica professionale regionale, in base a quanto previsto negli accordi di programma con le regioni competenti a rilasciare le qualifiche professionali. Al termine del quinto anno si consegue la maturità che dà accesso agli studi universitari e ai corsi post-secondari.

4. Al fine di potenziare le caratteristiche degli istituti professionali e degli istituti d'arte e di realizzare la coerenza con le esigenze culturali, produttive e occupazionali del territorio, lo Stato e le regioni, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 2, individuano:

- a) particolari indirizzi professionali;
- b) le forme e le modalità atte a favorire l'effettuazione, all'interno dei piani di studio, di periodi di tirocinio e di esperienza professionale;
- c) la durata dei moduli della formazione professionale regionale istituiti in corrispondenza delle uscite dagli istituti e il valore dei relativi titoli di studio ai fini del conseguimento delle qualifiche professionali regionali.

5. Lo Stato e le regioni individuano altresì i segmenti dell'istruzione professionale da attuarsi in collaborazione tra la scuola e le strutture della formazione professionale anche mediante convenzioni.

6. Nella prima applicazione della presente legge i decreti di cui al comma 2 sono emanati entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 7.

(Piani di studio e criteri di progettazione dei curricula)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, i piani di studio si fondano su una progettazione curricolare che individua gli obiettivi formativi complessivi del percorso quinquennale.

2. I piani di studio sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari emanato ai sensi dei rispettivi regolamenti.

3. I piani di studio, orientati in funzione dell'indirizzo culturale specifico di ogni tipo di liceo o di istituto, perseguono obiettivi di solida formazione culturale complessiva e assumono come riferimenti essenziali le seguenti aree:

- a) linguistica, letteraria, artistica;
- b) storica, giuridica, economica;
- c) matematica, scientifica, tecnologica.

4. I piani di studio individuano:

a) gli obiettivi generali e specifici del corso di studi, con l'indicazione dei risultati da perseguire in termini di insegnamento, di apprendimento e di acquisizione di capacità;

b) gli insegnamenti generali, quelli di indirizzo e le aree complementari;

c) i programmi di insegnamento, consistenti nella individuazione dei nuclei fondativi delle singole discipline e degli obiettivi interdisciplinari e disciplinari;

d) le modalità ed i criteri di verifica e di valutazione;

e) il numero minimo e massimo di ore settimanali per ciascun anno e il monte annuale orario minimo di insegnamento delle singole discipline.

5. Gli insegnamenti generali sono individuati con l'obiettivo di realizzare una equilibrata formazione culturale.

6. Gli insegnamenti di indirizzo sono individuati sulla base dell'identità e specificità culturale e professionale del corso di studi e sono finalizzati a conseguire padronanza di linguaggi, metodi e conoscenze riferite a grandi aree di professionalità o di ricerca.

7. Le aree complementari sono individuate con l'obiettivo di rendere possibile per lo studente la costruzione di un percorso formativo individualizzato.

8. All'interno della programmazione di ogni unità scolastica sono previste specifiche aree di orientamento tali da favorire, attraverso didattiche differenziate e interventi individualizzati, il rafforzamento di motivazioni, orientamento e competenze di base. L'area si sviluppa anche per progetti modulari e flessibili destinati a gruppi di studenti.

9. Nelle zone del territorio nazionale abitate da minoranze di lingua diversa da quella italiana, riconosciute dalla legge dello Stato, i piani di studio e i programmi di insegnamento devono essere articolati in modo da assicurare adeguato sviluppo allo studio della lingua e della cultura delle singole minoranze.

10. Il Ministro della pubblica istruzione provvede periodicamente all'aggiornamento degli indirizzi e dei piani di studio sulla scorta delle verifiche fornite dal sistema nazionale di verifica e valutazione.

11. La modifica delle dotazioni organiche del personale docente conseguente alle innovazioni introdotte dai piani di studio di cui al presente articolo è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 8.

(Elevazione dell'obbligo di istruzione)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1995-1996, la durata dell'istruzione obbligatoria è prolungata a complessivi dieci anni. Il servizio scolastico è gratuito per l'intero periodo di frequenza del ciclo obbligatorio d'istruzione.

2. L'obbligo d'istruzione si assolve mediante la frequenza positiva dei primi due anni di scuola secondaria superiore nonché mediante la frequenza dei progetti mirati previsti dall'articolo 10, comma 4.

3. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria previste nella presente legge o abbia comunque compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 9.

(Diplomi e certificazioni)

1. Al termine del quinquennio della scuola secondaria superiore gli studenti sostengono un esame di maturità in esito al quale è rilasciato un diploma che dà accesso agli studi universitari ed ai corsi di specializzazione post-secondari. Le università, tenuto conto delle norme previste dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, al fine di agevolare il passaggio degli studenti che abbiano conseguito la maturità verso corsi di diploma o di laurea non coerenti con gli studi effettuati, predispongono, nell'ambito della propria autonomia, attività didattiche propedeutiche integrative dei *curricula*.

2. Agli studenti che hanno assolto l'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, è rilasciato un apposito certificato. Coloro che ne abbiano interesse possono chiedere che il certificato sia integrato con i risultati dello scrutinio. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 3, è rilasciata apposita attestazione.

3. Al termine del terzo anno degli istituti professionali e degli istituti d'arte è rilasciato un diploma di scuola secondaria superiore di primo livello, denominato rispettivamente diploma di istruzione professionale polivalente e di istruzione d'arte polivalente, ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di riconoscimento del valore del certificato di cui al comma 2 sono disciplinate nell'am-

bito della normativa sul collocamento e per l'accesso ai pubblici concorsi nonché dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 10.

(Istituzione del servizio di orientamento scolastico e attuazione dei progetti mirati)

1. Al fine di realizzare una lotta organica alla dispersione scolastica, gli accordi di programma di cui all'articolo 2 prevedono la partecipazione delle regioni e degli uffici scolastici competenti per territorio alla istituzione di un servizio di orientamento scolastico da attivare al termine della prima classe della scuola media inferiore.

2. Negli accordi di programma di cui all'articolo 2 sono indicate le modalità per la definizione delle caratteristiche del servizio relativamente alla pluralità delle competenze necessarie, alla partecipazione degli insegnanti e delle famiglie e all'orario extra-curricolare nel quale il servizio deve svolgersi.

3. Obiettivo del servizio è la rilevazione dei fabbisogni formativi e delle esigenze dei singoli studenti concernenti:

a) l'orientamento scolastico e professionale;

b) la motivazione o la rimotivazione all'apprendimento.

4. Per rispondere alle esigenze rilevate, con l'obiettivo di raggiungere entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un livello di diplomati non inferiore all'80 per cento degli appartenenti alle classi di età interessate e di garantire a coloro che si avviano al lavoro una formazione di base adeguata alla domanda, sono attuati progetti mirati al potenziamento dell'offerta formativa che individuino percorsi personalizzati, modulari e flessibili, che possano essere fruiti da gruppi di studenti. Tali progetti, diversificati sul territorio, devono essere in particolare finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) il rafforzamento di conoscenze e di capacità e l'acquisizione di competenze

qualificate per una formazione professionale orientata al lavoro;

b) il rientro di minori e di adulti, anche non inseriti nei sistemi formativi, nella scuola secondaria superiore o l'accesso ai corsi di formazione professionale regionale;

c) il recupero di eventuali ritardi, abbandoni e difficoltà;

d) il conseguimento della licenza media, anche per gli studenti già prosciolti dall'obbligo di istruzione.

5. La partecipazione ai progetti mirati costituisce, ai sensi dell'articolo 11, credito formativo sia per la prosecuzione degli studi sia per l'accesso ai corsi di formazione professionale.

6. Le iniziative di cui ai commi da 1 a 5 possono essere realizzati anche per autonoma iniziativa degli istituti nell'ambito e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, ovvero in attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 2. Il servizio di orientamento scolastico di cui al comma 1, ed i progetti mirati di cui al comma 4 sono deliberati dal consiglio di istituto e realizzati, o per iniziativa autonoma degli istituti nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, ovvero in attuazione degli accordi di programma. Essi sono attivati con deliberazione del consiglio di istituto sentiti i collegi dei docenti ed i consigli di classe interessati e sono realizzati mediante convenzione con le strutture di formazione professionale e con altre istituzioni formative ed educative presenti sul territorio individuate nell'ambito degli accordi di programma.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, previa intesa con le regioni, emana un decreto che individua le tipologie di base dei servizi di orientamento e dei progetti mirati, i criteri per la valutazione di questi ultimi come crediti formativi per il proseguimento degli studi ed i requisiti essenziali delle convenzioni di cui al comma 6.

8. Nell'ambito della istruzione obbligatoria l'attivazione dei progetti mirati è rea-

lizzata anche sulla base delle richieste delle famiglie e degli alunni.

Art. 11.

(Passaggi, rientri, valutazione dei crediti formativi e corsi per lavoratori studenti e adulti)

1. I passaggi da un corso di studi all'altro nei primi due anni dell'istruzione secondaria superiore si effettuano in base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i piani di studio e all'esito positivo dello svolgimento di un progetto didattico avente ad oggetto le materie del corso di destinazione non comprese in quello di provenienza. Nel corso dell'ultimo triennio il passaggio a diverso corso di studi si effettua in seguito all'esito positivo di prove di idoneità.

2. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la frequenza di corsi di formazione professionale o attraverso un'attività di lavoro debitamente attestati, o abbiano partecipato ai progetti mirati di cui all'articolo 10, comma 4, possono rientrare nel sistema scolastico previo superamento di specifiche prove di idoneità alla classe cui intendono accedere. Tali prove sono ridotte, rispetto al normale esame di idoneità, in relazione agli studi svolti e al carattere e al livello della qualifica professionale posseduta, che rappresentano crediti formativi. Le stesse disposizioni si applicano a coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e a coloro che siano stati prosciolti dall'obbligo scolastico ai sensi della presente legge.

3. I corsi e le prove di idoneità di cui ai commi 1 e 2 sono organizzati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con proprio decreto, emanato d'intesa col Ministro del lavoro e della pre-

videnza sociale e con le regioni, stabilisce il valore di credito formativo da attribuire alle qualifiche professionali rilasciate dalle regioni ai fini del rientro nel sistema scolastico.

5. Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori studenti la frequenza ai corsi di istruzione secondaria superiore sono istituiti, nei limiti delle disponibilità finanziarie, appositi corsi, con orari compatibili con le esigenze dei frequentanti.

6. Possono essere istituiti corsi di istruzione secondaria superiore a distanza, anche con l'utilizzo di strumenti informatici.

7. I corsi di cui ai commi 5 e 6 hanno contenuti culturali e professionali equivalenti a quelli ordinari e assicurano, anche in relazione alle esperienze di lavoro compiute dagli studenti lavoratori, il conseguimento dei medesimi obiettivi formativi.

8. Il consiglio d'istituto, previo parere dei consigli di classe interessati, può esonerare gli studenti dalla frequenza all'insegnamento di educazione fisica e sportiva, nonché, in tutto o in parte, dalle attività pratiche previste dal piano di studi.

9. I criteri per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di cui ai commi 5 e 6 e per l'adattamento dei relativi contenuti e delle metodologie alle esigenze e finalità specifiche sono individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

10. Gli istituti professionali e d'arte possono, nell'ambito degli accordi di programma, partecipare a iniziative di riconversione dei lavoratori con particolare riferimento alle esigenze di elevazione culturale degli stessi.

Art. 12.

(Riconoscimento degli studi effettuati all'estero)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto emanato d'intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce i criteri e le modalità secondo cui gli studenti

delle scuole secondarie superiori possono recarsi in altri Stati per periodi di studio in scuole corrispondenti e, tornati in Italia, continuare e completare gli studi.

Art. 13.

(Corsi post-secondari di perfezionamento)

1. Coloro i quali sono forniti di diploma di istruzione secondaria superiore hanno titolo per accedere alla frequenza dei corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. I predetti corsi sono istituiti anche sulla base di convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni e le università interessate, tenendo conto delle eventuali proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali.

3. I relativi piani di studio devono prevedere anche esperienze pratiche da realizzare presso aziende. Lo svolgimento dei piani di studio può essere articolato per moduli ed avvalersi di tecniche di formazione a distanza e di strumenti multimediali.

4. I rapporti tra le singole istituzioni scolastiche e le aziende interessate ai corsi sono regolate da specifiche convenzioni.

5. Mediante la stipula di appositi accordi o convenzioni con le università, le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari.

6. Ai fini dell'attuazione dei corsi previsti dal presente articolo sono stipulati accordi quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14.

(Istituzioni scolastiche ad ordinamento speciale)

1. Sono fatte salve le istituzioni scolastiche ad ordinamento speciale, diversificate per durata, orari, modalità didattiche e di tirocinio e titoli finali di studio, che rispondono a particolari esigenze formative, professionali ed artistiche, anche in rapporto a specifiche attività produttive presenti nel territorio. Tali istituzioni sono riconosciute con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Nuove istituzioni scolastiche ad ordinamento speciale possono essere istituite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari espresso in conformità ai rispettivi regolamenti.

Art. 15.

(Norme particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano, per le scuole in lingua slovena e per la regione Valle d'Aosta)

1. Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ordinamento scolastico e di formazione professionale anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e successive modificazioni.

2. All'adattamento dell'ordinamento scolastico alle esigenze del bilinguismo e alle specifiche esigenze regionali nella regione Valle d'Aosta, si provvede in conformità allo Statuto speciale della Regione stessa, ap-

provato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione nonchè sulla base di intese fra la Regione ed il Ministero della pubblica istruzione. Le intese, nelle materie disciplinate dalla presente legge, sono promosse dal Ministero della pubblica istruzione o dalla Regione, a seconda che si tratti di iniziativa d'interesse nazionale ovvero di interesse regionale.

Art. 16.

(Norme finali)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari espresso in conformità ai rispettivi regolamenti, alla riconsiderazione dei compiti e delle attribuzioni degli organi collegiali e d'istituto, ivi compresi quelli del preside e del capo dei servizi amministrativi, in coerenza con l'ampliamento dell'autonomia e delle responsabilità collegiali e individuali.
2. Fino all'emanazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni relative al consiglio di istituto, al collegio dei docenti e ai presidi non modificate dalla presente legge.
3. I diplomi rilasciati dalla scuola magistrale, dall'istituto magistrale e dal liceo artistico in base alla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità.
4. All'adozione di disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione e l'esecuzione della presente legge si provvede, ove non diversamente disposto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Il Governo è autorizzato ad aggiornare, per esigenze di coordinamento, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il testo unico

approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

Art. 17.

(Norme finanziarie)

1. Per l'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa a carico dello Stato di lire 33 miliardi per il 1996 e di lire 100 miliardi a decorrere dal 1997.

2. Per l'attuazione del servizio per la realizzazione del sistema nazionale di verifica e valutazione di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi annue a decorrere dal 1995.

3. Per l'attuazione del piano straordinario di aggiornamento di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per il 1996 e di lire 100 miliardi per il 1997.

4. Per l'attuazione dell'articolo 7 è autorizzata una maggiore spesa di lire 16 miliardi per il 1996, lire 60 miliardi per il 1997 e lire 84 miliardi annue a decorrere dal 1998.

5. Per l'attuazione dell'articolo 8 è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 26,5 miliardi per il 1996, lire 125 miliardi per il 1997 e lire 278 miliardi annue a decorrere dal 1998.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati complessivamente in lire 12 miliardi per il 1995, lire 187,5 miliardi per il 1996, lire 397 miliardi per il 1997 e lire 474 miliardi a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro della pubblica istruzione.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.